

Publicato il 20/12/2022

N. 07704/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 12762/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12762 del 2022, proposto da

Assoteatro, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Pascucci, presso il cui studio in Roma, via Piemonte, 39, ha eletto domicilio;

*contro*

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

*nei confronti*

Comune di Sarsina; Artelè s.r.l.;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del d.d. 14.7.2022, n. 641, del Direttore generale dello spettacolo del Ministero della cultura;
- del verbale n. 6 del 9.6/10.6.2022, concernente la riunione della commissione consultiva per il teatro, con le allegate schede di qualità artistica,

nella parte in cui la commissione ha valutato i progetti Festival *ex art.* 17 d.m. 27 luglio 2017, assegnando alla domanda presentata da Assoteatro un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (10 punti); per quanto occorrer possa:

- del verbale della medesima commissione del 26 e 27.5.2022, n. 5, per la sola parte relativa alla valutazione sulle istanze Festival *ex art.* 17, nonché dei relativi punteggi di qualità artistica per il medesimo settore;
- del d.m. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei relativi allegati,
- del d.d. 16.12.2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi a oggetto la previsione dei punteggi massimi;
- del d.m. 19.1.2022, rep. n. 20, con cui sono stati nominati i componenti della commissione consultiva teatro e di tutte le ulteriori valutazioni di qualità artistica espresse da tale organo;
- della comunicazione inviata il 2.9.2022, con cui il Ministero ha respinto la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi di Assoteatro;
- dell'eventuale provvedimento di assegnazione dei benefici *ex art.* 17 d.m. 27 luglio 2017 – Festival “Prime istanze triennali”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi al contributo a valere sul fondo FUS per l'ambito teatro - festival (art. 17 d.m. 27 luglio 2017, come modif. dal d.m. 25 ottobre 2021), settore "*Festival – Prime istanze triennali*", ex art. 1 d.d. n. 641 del 14.7.2022, autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate:

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della stessa ricorrente e della parte resistente; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 13.1.2023, con ulteriore termine sino al 12.1.2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 12.4.2023;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 con  
l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Mario Alberto di Nezza**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**